

**AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO
SOSTENIBILE**

MEMORIA

Nell'ambito dell'esame dell'Atto Governo 292 Promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili

Ing. Gilberto Dialuce
Presidente ENEA

Roma, 4 ottobre 2021

Senato della Repubblica
10^a Commissione permanente
(Industria, commercio e turismo)

PREMESSA

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori e Senatrici,

grazie per l'invito a rappresentare, in questa sede istituzionale, il contributo che l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA, ente di ricerca posto sotto la vigilanza del Ministero per la Transizione Ecologica, nell'ambito della propria missione di supporto alla trasformazione del sistema produttivo verso un'economia verde e digitale attraverso lo sviluppo di tecnologie innovative per l'energia e l'economia circolare, può fornire ai lavori della Commissione relativi al recepimento della Direttiva UE 2018/2021 (RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, con riguardo agli ambiti di propria competenza.

Innanzitutto, l'Agenzia esprime il proprio apprezzamento per l'approccio strategico dello schema di decreto volto a dare una decisiva accelerazione alla transizione energetica verso le fonti rinnovabili, anche con l'opportuna apertura a tecnologie più innovative che necessitano di un sostegno specifico per cercare di ridurre i maggiori costi di generazione.

L'ENEA ritiene che il supporto alla Pubblica Amministrazione per la applicazione e il monitoraggio delle misure applicative previste dallo schema di decreto legislativo rientri pienamente nelle sue attività istituzionali, per il quale continuerà a fornire il proprio contributo, potendo al contempo giocare un importante ruolo, in collaborazione con gli altri enti vigilati dal MITE, in materia di Comunità energetiche rinnovabili, di promozione delle energie rinnovabili, nello sviluppo di applicazioni tecnologiche per la smartizzazione e integrazione delle reti, nel trasferimento tecnologico alle imprese, nonché nelle attività di formazione e informazione.

Per quanto concerne i singoli articoli del Decreto Legislativo, ci si soffermerà specificatamente sulle disposizioni ricomprese nell'ambito delle competenze dell'Agenzia.

Premessa

Con il Regolamento (UE) 2021/1119 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica, l'Unione Europea ha inteso imprimere una accelerazione nel percorso di attuazione degli impegni sanciti dall'Accordo di Parigi delineato nel Green Deal Europeo (COM(2019)640),

adottando come traguardo vincolante per la UE la riduzione dei gas climalteranti nel 2030 del 55% rispetto ai livelli del 1990.

In questo contesto, la decarbonizzazione del settore energetico, a cui è riconducibile il 75% delle emissioni, è una condizione fondamentale per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e abbattere le emissioni del 55% nel 2030. L'abbandono delle fonti fossili, l'efficienza energetica, l'incremento delle energie rinnovabili nella generazione e negli usi finali, unitamente allo sviluppo delle nuove tecnologie per l'energia e all'implementazione di sistemi di accumulo, alla digitalizzazione delle reti di trasmissione e distribuzione e a alla promozione di nuove forme di partecipazione attiva dei consumatori al sistema energetico sono elementi centrali nel percorso tracciato a livello europeo per la transizione climatica nel quadro della politica energetica europea (nel 2015) e significativamente con il c.d. Clean Energy Package nel 2019, quadro regolamentare in cui si situa la Direttiva RED II in via di recepimento e a cui sono allineati gli obiettivi del PNIEC.

I nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni al 2030 richiedono tuttavia quote più elevate di energie rinnovabili e una maggiore efficienza energetica, rendendo necessario un adeguamento della strumentazione in materia di clima, energia e trasporti così come delineato nella proposta della Commissione "FIT FOR 55", tra cui la revisione delle Direttive RED II e Efficienza Energetica in vista di un obiettivo - al 2030 - del 40% in materia di energia rinnovabile e del 36-39% quali nuovi obiettivi di efficienza energetica per il consumo di energia finale e primaria.

L'istituzione di obiettivi più ambiziosi in materia di energie rinnovabili per il 2030 appare come un importante driver per incoraggiare lo sviluppo di tecnologie energetiche basate sulle FER, fornendo anche maggior certezza agli investitori. La riduzione del consumo energetico, i miglioramenti tecnologici, l'uso di tecnologie per l'efficienza energetica e la promozione dell'uso delle energie rinnovabili nel settore elettrico, nel riscaldamento e raffreddamento e nel settore dei trasporti, sono strumenti efficaci per ridurre le emissioni di gas a effetto serra assicurando al tempo stesso una maggiore indipendenza energetica dell'UE e una opportunità per stimolare la ripresa dalla crisi provocata dalla pandemia di COVID-19.

Il PNIEC individua per l'Italia obiettivi in linea con il c.d. Framework 2030 relativamente alla crescita delle fonti rinnovabili (30% sui consumi finali), all'efficienza energetica (-43% rispetto allo scenario tendenziale) e alla riduzione delle emissioni di gas serra per settori "ETS" e "non-ETS" (rispettivamente almeno -43% e -33% rispetto al dato del 2005), che sarà necessario

allineare in vista dei nuovi target, in particolare per quanto riguarda la penetrazione delle energie rinnovabili.

Da questo punto di vista, le misure delineate nello schema di Decreto Legislativo in questione sono in linea con il PNIEC (30% obiettivo minimo di energia rinnovabile) - e il raccordo con le misure in materia di energia ed efficienza energetica previste nel PNRR - e rappresentano un contributo importante per lo sviluppo delle energie rinnovabili, la diffusione di nuove forme di partecipazione dei consumatori al mercato dell'energia (autoconsumo individuale e in forma aggregata, comunità energetiche), l'integrazione dei sistemi di accumulo (comprese le tecnologie di vehicle-to-grid) nel sistema energetico, e quindi per accelerare la transizione dai combustibili fossili alle fonti rinnovabili in vista dei nuovi target per l'azione climatica derivanti dal "FIT FOR 55".

Di seguito, gli elementi di carattere specifico in merito all'articolato.

Articolo 2 – Definizioni

L'articolo 2 introduce le definizioni che si applicano al decreto in esame integrando le definizioni già previste dal decreto legislativo n. 102 del 4 luglio del 2014 a recepimento della Direttiva UE 2019/944 e al decreto legislativo n.192 del 19 agosto 2005.

Premesso che si esprime condivisione in merito alla necessità di integrare definizioni chiarificatrici dell'ambito di applicazione del presente dispositivo, pur comprendendo l'esigenza di mantenere finché possibile nel testo italiano di recepimento le definizioni presenti in Direttiva, si propone all'articolo 2, comma 1, di modificare il testo meglio esplicitando l'elenco delle possibili fonti nel modo seguente:

a) *“energia da “fonti rinnovabili” oppure “energia rinnovabile”*: *energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, energia solare, termica e fotovoltaica, ivi inclusa energia proveniente da fonte solare mediante cicli termodinamici, geotermica, energia dall'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di scarico, gas residuati dai processi di purificazione e biogas.*

aa) *“biometano”*: *combustibile ottenuto dal biogas, per purificazione o per sintesi da gas di processi termochimici da biomasse in modo da risultare idoneo per l'immissione in rete gas”.* Ciò al fine di allineare il testo della norma con quello del decreto interministeriale 2 marzo 2018 “Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti”.

dd) *“biogas”*: *gas combustibile di origine biogenica*”, in quanto per biogas si intende tipicamente il gas generato attraverso il processo di digestione anaerobica prima dell’upgrading a biometano.

qq) si propone di modificare la definizione di *“materie cellulosiche di origine non alimentare”*: *materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche, compresi i residui di colture alimentari e foraggere, quali paglia, steli di granturco, pule e gusci*” in *“materie prime cellulosiche non destinate all’alimentazione”*: *materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e differenti dalle materie prime derivanti dalla filiera legno*”. Il contenuto di lignina nelle materie prime citate è estremamente variabile e non può essere considerato come un elemento distintivo rispetto ai materiali legnosi individuati nella definizione riportata nella lettera rr) *“materie ligno-cellulosiche”*. In alcuni casi, infatti, il contenuto percentuale di lignina di colture energetiche rispetto al secco della biomassa può essere abbastanza simile a quello di colture legnose.

Articolo 7 – Regolamentazione delle tariffe per piccoli impianti

Comma 1 – lettera a)

Si sottopone alla valutazione la possibilità di cumulare gli incentivi in conto energia con le detrazioni fiscali per i sistemi di accumuli. A tal fine potrebbe essere utile introdurre incentivi per i piccoli impianti, compresi quelli previsti dai sistemi incentivanti progressivi, che sono cumulabili con le detrazioni fiscali per l’installazione di sistemi di stoccaggio.

Articolo 8 – Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell’energia e Articolo 31 – Comunità energetiche rinnovabili

L’articolo 8 è visto congiuntamente all’articolo 31 in quanto nella bozza di decreto sono contenute due diverse indicazioni sul perimetro delle comunità energetiche rinnovabili.

Il primo limite, contenuto nell’articolo 8, è riferito alla regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell’energia. L’articolo 8, comma 1, lettera b) prescrive, infatti, che *“per autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunità energetiche rinnovabili l’incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria”*. Esso introduce quindi un limite di connessione sia dei consumatori sia dei produttori alla stessa cabina primaria.

Il secondo limite è riferito all'ubicazione dei membri che possono esercitare i poteri di controllo della comunità energetica. A tal proposito, l'articolo 31, comma 1, lettera b) prescrive che *“l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali [...] che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)”*. Il perimetro di ubicazione dei membri che esercitano poteri di controllo è, quindi, confinato all'interno del territorio dei Comuni in cui sono installati gli impianti di produzione da fonti rinnovabili e potrebbe pertanto espandersi qualora fossero installati nuovi impianti in Comuni limitrofi.

Il differente perimetro geografico tra chi può partecipare alla Comunità energetica e chi può esercitare i poteri di controllo può portare ad avere membri della stessa comunità, ad esempio due persone fisiche, con le stesse peculiarità ma con un differente potere di controllo. Si suggerisce di valutare il possibile allineamento tra i due perimetri geografici al fine di evitare discrepanze ed incongruità in merito alla gestione della Comunità energetica rinnovabile.

Si evidenzia inoltre la distinzione tra coloro che possono diventare membri della comunità energetica, ovvero i clienti finali in senso generico inclusi i clienti domestici (articolo 31, comma 1), e coloro a cui fa capo l'esercizio dei poteri di controllo che possono essere in via esclusiva *“persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica”*. Pertanto, tra i clienti finali potrebbero essere presenti anche grandi aziende, le quali però non possono esercitare poteri di controllo. Per quanto riguarda le imprese in generale, la partecipazione alla comunità energetica non può costituire l'attività commerciale e industriale principale. Questa impostazione appare condivisibile e in linea con la definizione di comunità di energia rinnovabile indicata nella Direttiva UE 2018/2001.

Articolo 10 - Promozione dell'utilizzo dell'energia termica da fonti rinnovabili

L'articolo 10, riprendendo le linee guida della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, introduce alcuni criteri specifici necessari per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 2. In relazione a questo punto, si segnala che alla lettera a) del comma 1 la dicitura *“produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grandi dimensioni”* risulta non coerente con la distinzione operata precedentemente all'articolo 5, comma 2, per impianti di produzione

di energia elettrica, posta la definizione introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, che definisce le unità di piccola cogenerazione come “unità di cogenerazione con una capacità di generazione installata inferiore a 1 MWe” ovvero potenza termica nominale inferiore a 3 MW, e si ritiene utile impiegare questo valore di potenza termica come limite di distinzione tra impianti di piccole dimensioni e grandi dimensioni.

Articolo 14 - Criteri specifici di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali

L'articolo 14, in coerenza con l'articolo 13, definisce delle priorità di intervento individuando un termine entro cui il Ministero della Transizione Ecologica deve disciplinare le misure di concessione dei benefici del PNRR. A tale proposito si osserva che:

- al punto d) dell'articolo 14 si fa riferimento alla smartizzazione delle reti di distribuzione elettrica e non vengono citate le reti energetiche integrate, asset sostanziale della transizione energetica che il presente decreto intende accelerare. Pertanto, si suggerisce di integrare in tal senso la citazione al punto d).

Articolo 20 – Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili

Importante indicazione della disciplina connessa all'individuazione delle aree idonee è l'obbligo di fissare la ripartizione della potenza installata fra Regioni e Province autonome (comma 2); a tal riguardo sarebbe utile che detta ripartizione fosse suddivisa anche per tipologia di fonte rinnovabile, cosa che consentirebbe un'azione equilibratrice rispetto al corrente status di installato per fonte nelle varie Regioni/Province autonome.

Per l'individuazione delle aree idonee il provvedimento (comma 3) dà indicazioni finalizzate a privilegiare alcune tipologie di superfici ed aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse superfici agricole non utilizzabili. Il coordinamento con le azioni previste dal PNRR e, in particolare, lo sviluppo dell'agrivoltaico, che mira anche al recupero e alla valorizzazione di aree agricole abbandonate, richiederebbe di includere nelle aree idonee da privilegiare sia le aree agricole non utilizzabili sia quelle non utilizzate.

Articolo 30 – Autoconsumatori di energia rinnovabile

In base all'articolo 30 un cliente finale diventa autoconsumatore di energia rinnovabile quando produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo “realizzando un

impianto di produzione a fonti rinnovabili direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale" (comma 1, lettera a), punto 1), oppure *"con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso"* (comma 1, lettera a), punto 2).

Tale formulazione, prevedendo la possibilità per l'autoconsumatore individuale di produrre e consumare in siti diversi, purché nelle sue disponibilità, se da un lato potrebbe stimolare rilevanti investimenti nell'installazione di impianti a fonti rinnovabili, dall'altro lato potrebbe anche complicare la gestione della rete pubblica senza portare a una sensibile riduzione delle perdite qualora i siti di produzione e consumo siano distanti tra loro. Occorre valutare attentamente i possibili scenari e i corrispondenti vantaggi e svantaggi, rivalutando il perimetro entro cui un autoconsumatore singolo può installare e gestire un impianto di generazione da fonte rinnovabile al fine di massimizzare i vantaggi per la rete e per i consumatori.

Articolo 31 - Comunità energetiche rinnovabili

L'articolo 31, comma 2, lettera c), insieme all'articolo 30, comma 2, lettera c) rimanda alla configurazione di "comunità energetiche dei cittadini" che però non è definita nella bozza di decreto in oggetto. Si suggerisce, pertanto, di includere il riferimento esplicito alla Direttiva UE 2019/944 del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la Direttiva 2012/27/UE oppure al relativo decreto di recepimento.

L'articolo 31, comma 2, lettera d) permette di inserire impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili esistenti nella comunità di energia rinnovabile, limitando comunque la loro presenza in misura non superiore al 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità. Tuttavia, sembra preclusa la possibilità per gli impianti esistenti di accedere agli incentivi riconosciuti per la condivisione di energia. Infatti, il comma 2, lettera e) prescrive che *"i membri delle comunità possono accedere agli incentivi di cui al Titolo 3 [molto probabilmente il riferimento è al Titolo II] alle condizioni e con le modalità ivi stabilite"* e l'articolo 8 (Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia), comma 1, lettera a) prescrive che *"possono accedere all'incentivo gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW che entrano in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto"*.

La possibilità di includere gli impianti di produzione a fonte rinnovabile esistenti nelle comunità energetiche è condivisibile in quanto essi possono dare un forte impulso alla creazione e allo

sviluppo delle CER, favorire il *repowering/revamping* di impianti esistenti e incrementare la condivisione dell'energia. Per questo motivo è auspicabile che anche questi impianti possano accedere agli incentivi riconosciuti per la condivisione dell'energia nelle CER. In tal caso, i proprietari degli impianti esistenti dovrebbero rinunciare agli eventuali incentivi precedentemente riconosciuti per il restante periodo non ancora usufruito, onde evitare il cumulo degli incentivi.

Inoltre, la possibilità di inserire impianti esistenti è espressamente prevista solo per le comunità di energia rinnovabile, mentre si ritiene che dovrebbe essere consentita anche agli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente per gli stessi motivi sopra descritti.

Per quanto riguarda poi gli incentivi per la condivisione dell'energia riconosciuti ai nuovi impianti entrati in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo, vista l'estensione – del tutto condivisibile – della potenza massima a 1 MW (in base all'articolo 8, comma 1, lettera a)) rispetto ai 200 kW previsti dall'articolo 42 bis della Legge 28 febbraio 2020 n. 8, il comma 4 dell'articolo 5 recita "...premia, attraverso una specifica tariffa, graduabile anche sulla base della potenza degli impianti, l'energia autoconsumata istantaneamente". Si suggerisce di prevedere valori progressivi dell'incentivo per premiare maggiormente gli impianti di dimensioni inferiori dato che per questi ultimi le economie di scala sono minori, ma colgono in pieno la necessità di realizzare piccoli impianti che forniscono energia localmente, sgravando così la rete elettrica italiana dei costi legati alle dispersioni per il trasporto.

Articolo 36 – Regolamentazione del sistema di misura dell'energia elettrica da fonti rinnovabili per l'attribuzione degli incentivi

L'accesso ai dati è importante sia con riguardo all'adesione di nuovi membri alla comunità di energia rinnovabile sia per la sua gestione. Relativamente al primo aspetto, il referente della comunità di energia rinnovabile dovrebbe poter verificare in tempi rapidi se i consumatori e i produttori che intendono aderire alla comunità energetica sono sottesi alla stessa cabina primaria, come richiesto dall'articolo 8, comma 1, lettera b) per l'accesso agli incentivi sull'energia condivisa. Per questo motivo si ritiene utile la realizzazione di un *repository* aperto ed accessibile con la mappatura aggiornata delle cabine primarie e i POD connessi, accessibile dal referente della configurazione previa autorizzazione da parte dei titolari dei POD.

Relativamente al secondo aspetto, concernente la gestione della configurazione, il referente della

comunità energetica (o degli autoconsumatori che agiscono collettivamente) dovrebbe poter accedere ai dati di produzione e consumo dei membri aderenti (o interessati ad aderire), previa loro autorizzazione. La finalità è duplice: in fase di progettazione della CER la conoscenza di tali dati permetterebbe di calcolare con precisione autoconsumo, condivisione dell'energia e autosufficienza energetica e di programmare l'installazione di nuovi impianti di produzione da fonte energetica rinnovabile. Inoltre, la conoscenza di questi dati aggiornati nel tempo consentirebbe una gestione ottimale e abiliterebbe strategie di flessibilità e *demand response* a beneficio della gestione della rete e del dispacciamento dell'energia. Questo secondo aspetto è previsto nell'articolo 36, comma 1, lettera g), *“l'ARERA stabilisce le modalità con le quali ciascun consumatore [...] nonché i produttori e i soggetti abilitati, possono accedere, tramite un'unica interfaccia, ai dati di consumo e produzione, anche con riferimento all'energia condivisa all'interno delle configurazioni di cui al Capo I del presente decreto legislativo”* [configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili], nel presupposto che i referenti delle configurazioni siano inclusi tra i soggetti abilitati.

Questi aspetti legati al monitoraggio, alla definizione di standard per la pubblicazione e l'accesso dei dati da parte dei referenti della comunità di energia rinnovabile meritano particolare attenzione in fase di stesura dei decreti attuativi. In quest'ottica la sezione del Decreto relativa alle piattaforme digitali e all'accesso ai dati potrebbe essere integrata con maggiori indicazioni sui ruoli e sulle modalità di accesso a tutti i dati necessari alla creazione e gestione della comunità energetica rinnovabile, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.

Articolo 37 – Ottimizzazione interconnessioni alla rete gas

L'Agenzia considera di fondamentale importanza lo sviluppo di progetti dimostrativi al fine di raccogliere dati utili alla costruzione di un quadro regolatorio opportuno. È infatti necessario un adeguamento normativo/regolatorio per consentire l'immissione di idrogeno nelle reti gas, anche in blend, attualmente non possibile. Aprire questa possibilità e definire per la stessa un quadro di incentivazione differenziato sulle opzioni tecnologiche, inclusa la produzione di idrogeno da biogas o da biometano, consente di sostanziare il comma stesso. Oltre alle condizioni per le connessioni, sarà opportuno portare avanti approfondimenti sulla sicurezza delle reti.

Articolo 38 – Semplificazioni per la costruzione ed esercizio di elettrolizzatori

L'Agenzia accoglie con grande apprezzamento la disposizione, che intende dare una spinta alla messa in esercizio degli elettrolizzatori e pone le basi per lo sviluppo del quadro normativo di

riferimento. Si rileva tuttavia che i lunghi tempi di autorizzazione costituiscono una gravosa criticità. Pertanto, si reputa essenziale favorire la formazione/informazione degli enti preposti, al fine di non bloccare o ritardare le progettualità.

Articolo 39 – Utilizzo dell’energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti

Comma 1 e Comma 2

Si ritiene positivo l’inserimento dell’idrogeno al numeratore. Individuate le quote target per i biocarburanti, poiché l’idrogeno fa parte della lista di combustibili posti al numeratore per il calcolo dell’incidenza della quota rinnovabile sui trasporti, si ritiene auspicabile l’introduzione di un target specifico per l’idrogeno al fine di contribuire a stimolare il mercato dei veicoli a FC e la realizzazione dell’infrastruttura di rifornimento. Ciò, tra l’altro, sarebbe in linea con quanto previsto dal PNRR che prevede la realizzazione nei prossimi anni di una rete di stazioni di rifornimento e darebbe una spinta alla realizzazione delle misure previste all’atto del recepimento italiano della direttiva DAFI. La proposta si rifà al target contenuto nel PNIEC che è in fase di revisione e, quindi, sarebbe da allineare qualora rivisto.

Comma 4

Il tema dell’addizionalità dovrebbe essere svincolato dall’avvio dei progetti pilota relativi alla filiera idrogeno durante una prima fase identificata di sviluppo del mercato; tutto ciò al fine di dare un concreto impulso alla filiera dell’idrogeno, azione ritenuta strategica, senza assoggettarla in una fase di avvio al vincolo dell’addizionalità.

Comma 7

Al comma 7, lettera b) si suggerisce di sostituire “carburanti forniti nel settore dell’aviazione” con “carburanti da fonti rinnovabili forniti nel settore dell’aviazione”.

Osservazioni comuni in merito alle configurazioni di comunità energetica e autoconsumo collettivo (art. 5, comma 4; art. 8, comma 1; art. 30, commi 1 e 2)

Lo schema di Decreto Legislativo modifica in parte le modalità e le condizioni previste dall’art. 42 bis del Decreto Legge n.162/2019 per attuare le configurazioni di autoconsumo collettivo e di comunità energetiche rinnovabili.

ENEA valuta positivamente l’impianto complessivo dello schema, tuttavia si ritiene utile mantenere una distinzione più netta tra il perimetro di intervento della configurazione di comunità energetica e la configurazione di autoconsumo collettivo, confermando per

quest'ultima le condizioni già stabilite dall'art. 42 bis del Decreto Legge n.162/2019 e dalla Delibera ARERA 318/2020/R/eel. Si suggerisce pertanto:

- a) di mantenere per l'autoconsumo collettivo un perimetro coincidente con il condominio in cui sono ubicati i singoli autoconsumatori, mantenendo una potenza massima pari a 200 kW per l'impianto che afferisce alla stessa configurazione come già previsto dal Decreto-legge n.162/2019 -art. 42bis e dall'art.3 della Delibera ARERA 318/2020/R/eel;
- b) di modificare la lettera a) e la lettera b) dell'art. 8 in modo che possano accedere all'incentivo gli impianti a fonte rinnovabile di potenza non superiore ad 1 MW se fanno parte della configurazione comunità energetica e gli impianti a fonte rinnovabile di potenza non superiore a 200 kW se fanno parte della configurazione di autoconsumo collettivo che entrano in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del precedente decreto;
- c) prevedere che per comunità energetiche rinnovabili l'incentivo sia erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria, e che per autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscano collettivamente l'incentivo sia erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo ubicati nell'area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce;
- d) considerato che dai risultati delle attività condotte da ENEA nell'ambito del programma di Ricerca di Sistema Elettrico (Progetto 1.5 -WP3 – Piano Triennale 2019 -2021) sull'autoconsumo collettivo applicato a edifici condominiali, si evince come sia possibile ottenere migliori vantaggi energetici ed economici nel caso in cui la fonte rinnovabile non programmabile sia abbinata ad un impianto di produzione di energia termica centralizzata condominiale, si suggerisce che l'incentivo debba favorire l'autoconsumo istantaneo per le singole unità immobiliari negli edifici condominiali, i cui utenti sono raggruppati in configurazione di autoconsumo collettivo, ove è presente un impianto termico centralizzato abbinato alla fonte rinnovabile non programmabile e un sistema di contabilizzazione individuale del calore;
- e) prevedere, in relazione all'energia prodotta in eccesso dagli impianti afferenti allo schema di autoconsumo collettivo, che essa possa essere accumulata per dividerla in ore differenti dalla produzione o essere venduta tramite accordi di compravendita.

ALLEGATI

Allegato VII – Regole per il calcolo dell’impatto dei gas a effetto serra dei combustibili da biomassa e i relativi combustibili fossili di riferimento

Nella “Tabella 1: valori trucioli, bricchetti e pellet” riportata a pag. 151 dello schema di decreto, per quanto riguarda la voce “Bricchetti o pellet di legno da residui forestali (caso 1)” i valori di emissioni sono gli stessi sia per quanto riguarda la distanza 1-500 km che per la distanza 500-2.500 km. Si suggerisce di modificare i valori relativi alla distanza maggiore in modo da creare le condizioni per privilegiare le biomasse di produzione nazionale rispetto a quelle provenienti dall’estero.

Allegato VIII - Materie prime double counting

Si suggerisce di sostituire la tabella presente nell’allegato VIII in quanto superata, dal momento che recentemente il GSE ha pubblicato un documento intitolato “Allegato A – Precisazioni sulle materie prime – Procedure applicative D.M. 2 marzo 2018” Versione approvata dal Comitato Tecnico Consultivo Biocarburanti in data 11 maggio 2020. Tale documento chiarisce ed estende le tipologie di biomasse introducendo anche i codici CER.